



FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE

Via della Pigna 13a - 00186 Roma - Tel 06.69880624
www.fidae.it - info@fidae.it - pec: fidae@pec.it

Proposta di emendamenti Fidae e altre Associazioni al “Decreto Cura”

Disegno di legge Atto Senato n. 1766 di conversione del decreto-legge n. 18-2020 recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse alla emergenza epidemiologica Covid-19”.

ART. 48

Emendamento proposto

“Dopo l’articolo 48 aggiungere il seguente:

Comma 4

I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

Motivazione

Per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni) nel 2020 è in vigore il cosiddetto “bonus asilo nido” finanziato per euro 520 mln (Il comma 343 della legge 160/2019 ha incrementato il buono per le rette dell’asilo nido con uno stanziamento di euro 190 mln) il quale prevede che il genitore i cui bambini frequentano i servizi educativi (0-3 anni) ottenga dall’Inps un contributo pari alla retta pagata con i seguenti massimali per fasce di reddito: reddito 0-25.000 € contributo di 3.000 € annui, mese 272,72; reddito oltre 25.000 fino a 40.000 €, contributo 2.500 € annui, mese 227,27; reddito oltre 40.000 €, contributo 1.500 € annui, mese 136,36; La sospensione del servizio imposta per legge determinerà il mancato versamento delle rette da parte dei genitori i quali non potranno richiedere alcun bonus che è basato sul

rimborso dimostrato dalla ricevuta di pagamento, e potranno dunque essere utilizzati i risparmi di spesa prodottisi su tale capitolo per destinarli a copertura del rimborso dei 120 € ai servizi educativi.

ART. 49

Emendamento proposto

“Dopo il comma 9 dell’articolo 49 aggiungere il seguente comma 9 bis:

“Possono usufruire delle garanzie del Fondo centrale di garanzia e delle misure di cui al presente articolo anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l’attività dei servizi educativi per l’infanzia e scolastici di cui all’art 48 primo comma e delle scuole paritarie.”

Motivazione

Dare la possibilità di potere godere delle garanzie del Mediocredito Centrale per eventuali finanziamenti al fine di dare sostenibilità alle scuole paritarie ed ai servizi educativi di cui al all’art. 2 del DLvo 65/2017.

ART. 56

Emendamento proposto

“All’articolo 56 comma 2 dopo le parole “dall’epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5” aggiungere “ e gli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l’attività dei servizi educativi per l’infanzia e scolastici di cui all’art 48 primo comma e delle scuole paritarie”.

Motivazione

Dare la possibilità anche agli enti no profit che gestiscono servizi educativi e scolastici, in attesa dell’applicabilità della normativa del terzo Settore, di potere sospendere mutui, prestiti rateali, leasing, altri finanziamenti in corso.

ART. 65

Emendamento proposto

“Dopo il comma 1 dell’articolo 65 aggiungere il seguente Comma 1bis:

“Possono usufruire delle credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, per gli immobili scolastici, gli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l’attività dei servizi educativi per l’infanzia e scolastici di cui all’art 48 primo comma e delle scuole paritarie.”

Motivazione

Consentire agli enti no profit che svolgono la funzione pubblica di istruzione ai sensi della L. 62/2000, della L. 107/2015 e del DLvo 65/2017 di beneficiare del credito di imposta in parola per gli immobili scolastici

ART. 65bis

Emendamento proposto

“Dopo l’articolo 65 aggiungere il seguente:

“Articolo 65 bis – Detraibilità rette scolastiche.

- 1. Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell’anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono detraibili dall’imposta lorda per un importo non superiore a 5.000,00 euro ad alunno.*
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”*

Motivazione

Nell’ambito delle misure a sostegno delle famiglie, si propone di prevedere la detraibilità integrale delle rette corrisposte alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, per il servizio scolastico erogato nel corso dell’anno 2020, con un tetto di spesa di 5.000,00 euro ad alunno.

ART. 102bis

Emendamento proposto

“Dopo l’articolo 102 aggiungere il seguente:

“Articolo 102 bis – Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie.

- 1. Per l’anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di*

- ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex art.1 legge n. 62/2000, pari ad euro 270 milioni.*
2. *Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.*
 3. *Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126."*

Motivazione

Nell'ambito delle misure a sostegno delle realtà sociali gravemente colpite, sotto il profilo economico e finanziario, dalle conseguenze dell'emergenza coronavirus, si propone di prevedere un contributo straordinario una tantum per le scuole paritarie private del Sistema Nazionale di Istruzione ex art. 1 legge n. 62/2000. Il contributo straordinario previsto per l'as 2019/2020, pari a 270 milioni di euro, corrisponde al 50% del fondo annuale ordinario attualmente previsto dal bilancio dello Stato. Le scuole paritarie sono attualmente più di 12.000 e accolgono più di 800.000 alunni.

ART. 120

Emendamento proposto

“Dopo il comma 7 dell'articolo 120 aggiungere il seguente comma:

“8. Per le finalità di cui al comma 2 lettera a) è previsto un fondo di 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.”

Motivazione

L'art. 102 del dl 18/2020 prevede di potenziare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali affinché le stesse si possano dotare di piattaforme e strumenti digitali utili per la didattica a distanza.

Con il presente emendamento si propone una analoga misura da destinare alle scuole paritarie per le medesime finalità.

Le scuole paritarie sono attualmente più di 12.000 e accolgono più di 800.000 alunni.